PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento di seduta

13.3.2012 B7-0178/2012

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sulla situazione in Bielorussia (2012/2581(RSP))

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec
a nome del gruppo S&D

B7-0178/2012

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, in particolare quelle del 16 febbraio 2012 e del 20 gennaio 2011,

– vista la dichiarazione in data 28 febbraio 2012 del Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, sulla decisione delle autorità bielorusse di espellere gli ambasciatori dell'UE e della Polonia,

– viste le conclusioni della 3149ª sessione del Consiglio "Affari esteri", svoltasi a Bruxelles il 27 febbraio 2012, relative alla Bielorussia,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'1 e 2 marzo 2012,

– vista la dichiarazione rilasciata a Bruxelles il 28 febbraio 2012 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, sulla decisione delle autorità bielorusse di espellere il capo della delegazione dell'UE e l'ambasciatore polacco a Minsk,

– vista la dichiarazione sulla situazione in Bielorussia, adottata in occasione del Vertice sul partenariato orientale tenutosi a Varsavia il 30 settembre 2011,

– vista la dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri dei paesi del Gruppo di Visegrad e di Estonia, Lettonia e Lituania, rilasciata a Praga il 5 marzo 2012,

– vista la dichiarazione della Piattaforma nazionale bielorussa al Forum della società civile sul partenariato orientale, rilasciata a Minsk il 2 marzo 2012,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il 23 gennaio 2012 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione che estende i criteri per l'applicazione di sanzioni a persone o entità bielorusse responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di repressione, ovvero che traggono vantaggio dal regime bielorusso;

B. considerando che, il 27 febbraio 2012, i ministri degli Affari esteri dell'Unione europea, sottolineando l'ulteriore deterioramento della situazione in Bielorussia, hanno deciso di aggiungere 21 funzionari bielorussi responsabili di repressione della società civile e dell'opposizione democratica all'elenco delle persone cui si applica il congelamento dei beni e il divieto di concessione del visto;

C. considerando che, a seguito delle nuove sanzioni dell'Unione europea, il ministero degli Esteri bielorusso ha chiesto al capo della delegazione dell'UE a Minsk e all'ambasciatore polacco in Bielorussia di lasciare il paese;

D. considerando che il 28 febbraio 2012, come conseguenza della dichiarazione delle autorità bielorusse e come atto di solidarietà e di unità, gli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso di richiamare tutti i loro ambasciatori per consultazioni nelle rispettive capitali;

E. considerando che numerosi rappresentanti dell'opposizione democratica bielorussa e attivisti della società civile, compresi ex candidati alle elezioni presidenziali, come anche noti difensori dei diritti umani sono ancora in carcere per motivi politici;

F. considerando che il 24 febbraio 2012 un giudice distrettuale a Vitsyebsk ha condannato l'attivista dell'opposizione Syarhey Kavalenka a scontare due anni e un mese in un istituto correzionale a bassa sicurezza per aver violato le regole della libertà vigilata; che Kavalenka è stato arrestato il 19 dicembre 2011, esattamente un anno dopo le elezioni presidenziali viziate da irregolarità;

G. considerando che le autorità bielorusse violano l'articolo 30 della Costituzione bielorussa e limitano il diritto alla libera circolazione dei loro cittadini; che il 1° marzo 2012 la Procura generale bielorussa annunciava che ai bielorussi che avessero sostenuto le nuove sanzioni nei confronti del paese avrebbe potuto essere impedito di recarsi all'estero; che a tre leader e attivisti dell'opposizione – Anatol Lyabedzka, Alyaksandr Dabravolski e Viktar Karnyayenka – come anche al difensore dei diritti umani Valyantsin Stefanovich non è stato consentito di attraversare la frontiera tra Bielorussia e Lituania, nel periodo dal 7 all'11 marzo;

H. considerando che l'11 marzo 2012 i governi di Bielorussia, Kazakistan e Federazione russa hanno rilasciato una dichiarazione congiunta criticando l'intenzione dell'Unione europea di imporre sanzioni economiche alla Bielorussia, un provvedimento suscettibile di minacciare l'unione doganale fra i tre paesi;

1. continua a condannare fermamente il deteriorarsi della situazione in materia di diritti umani e libertà fondamentali in Bielorussia, cui si accompagna la mancanza di riforme democratiche ed economiche profonde, e continuerà a opporsi alla repressione nei confronti degli oppositori del regime a Minsk;

2. chiede il rilascio immediato e incondizionato nonché la riabilitazione di tutti i prigionieri politici detenuti in Bielorussia;

3. si rammarica profondamente della decisione presa di recente dalle autorità bielorusse di espellere il capo della delegazione dell'Unione europea a Minsk e l'ambasciatore polacco in Bielorussia, quale atto controproducente e sproporzionato, che non fa altro che aumentare il crescente autoisolamento del paese;

4. esorta la Bielorussia a prendere iniziative che dimostrino la sua buona volontà e che consentano il ripristino delle normali relazioni diplomatiche con l'Unione europea e i suoi Stati membri;

5. si compiace della decisione del Consiglio di estendere l'elenco delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o che traggono vantaggio dal regime bielorusso o che lo sostengono, persone cui devono applicarsi il divieto di concessione del visto e il

congelamento dei beni;

6. sottolinea che l'Unione europea non ha applicato sanzioni economiche nei confronti della Bielorussia né intende nuocere al popolo di tale paese;

7. sottolinea che un nuovo impegno graduale dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia e una ripresa del dialogo politico con le autorità di Minsk a vantaggio dei cittadini del paese saranno possibili se la Bielorussia dimostrerà di essere disposta a procedere all'adozione di tutte le norme internazionali in materia di democrazia, diritti umani, libertà civili e Stato di diritto;

8. ribadisce l'intenzione dell'Unione europea di intensificare il proprio impegno nei confronti della società civile bielorussa e di sostenere le aspirazioni democratiche del popolo bielorusso;

9. incoraggia con fermezza le attività democratiche della società civile e delle organizzazioni non governative bielorusse;

10. esorta le autorità bielorusse a rispondere in modo costruttivo all'invito ai negoziati sulla liberalizzazione dei visti;

11. invita i paesi del partenariato orientale a sollecitare la Bielorussia a ripristinare le normali relazioni politiche con l'Unione europea;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, e al parlamento e al governo della Bielorussia.